

Bruxelles, 20 giugno 2016  
(OR. en)

10143/16

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2015/0289 (COD)**

---

---

**PECHE 217  
CODEC 868**

**NOTA**

---

Origine:	COREPER
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	ST 9679/16 PECHE 193 CODEC 789
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (prima lettura) - Orientamento generale

---

1. L'11 dicembre 2015 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio. La proposta prevede una revisione del regime delle autorizzazioni concesse ai pescherecci dell'Unione per la pesca al di fuori delle acque dell'Unione e ai pescherecci di paesi terzi per la pesca nelle acque dell'Unione.
2. Oltre a chiarire e semplificare le norme e renderle più coerenti con i principali atti legislativi adottati nel frattempo, la proposta intende estendere il campo di applicazione del regolamento ad aspetti quali le licenze dirette di paesi terzi e il noleggio, nonché, alla luce della riforma della PCP<sup>1</sup>, il cambio di bandiera. La proposta mira inoltre a migliorare il controllo e ad aumentare la trasparenza.

---

<sup>1</sup> Cfr. articolo 31, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

3. Il gruppo "Politica interna ed esterna della pesca" ha discusso la proposta il 15 gennaio e il 19 maggio 2016. Le delegazioni DK e UK hanno formulato riserve d'esame parlamentare.
4. Il 15 febbraio 2016 il Consiglio ha proceduto a un primo scambio di opinioni sulla proposta. In linea generale i ministri la hanno accolta con favore, pur esprimendo preoccupazioni per l'onere amministrativo supplementare e per la complessità di alcune procedure di autorizzazione.
5. La presidenza ha elaborato una serie di documenti di compromesso in vista di un orientamento generale del Consiglio<sup>2</sup>.
6. Il 15 giugno 2016 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha esaminato il compromesso finale della presidenza<sup>3</sup>. Le delegazioni che sono intervenute hanno ampiamente sostenuto il compromesso, ritenuto in grado di conciliare le varie esigenze e aspettative. Secondo alcune delegazioni sarebbero stati apprezzati ulteriori sforzi di semplificazione, in particolare all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 19. Una di esse si è inoltre rammaricata del fatto che le sue richieste concernenti gli articoli 5 e 9 non siano state pienamente soddisfatte. Un'altra delegazione ha chiesto ulteriori modifiche riguardo all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, all'articolo 19 e all'articolo 23, paragrafo 3<sup>4</sup>. Infine, altre due delegazioni hanno espresso preoccupazioni per quanto riguarda, da un lato, l'articolo 7, paragrafo 5, e, dall'altro, l'articolo 5, lettera d).
7. La presidenza ha ritenuto che le modifiche proposte per i meccanismi di autorizzazione nel documento di compromesso (cfr. articoli 11/12, 18/19, 21/22, 26/27, 33/34) presentino un equilibrio tra l'interesse politico per attività di pesca sostenibili e trasparenti al di fuori delle acque dell'Unione e l'interesse economico e amministrativo per procedure rapide e solide, che costituiscono il presupposto per tali attività di pesca.

---

<sup>2</sup> doc. 7461/16 PECHE 110 CODEC 355 + REV 1-4.

<sup>3</sup> docc. 9698/16 PECHE 192 CODEC 784 e 9679/16 PECHE 193 CODEC 785

<sup>4</sup> doc. 7461/3/16 PECHE 110 CODEC 355 REV 3 ADD 2 REV 1.

8. Il rappresentante della Commissione europea ha espresso apprezzamento per i miglioramenti tecnici apportati alla proposta dal documento di compromesso della presidenza, sottolineando che un'ulteriore semplificazione delle procedure o riduzione della loro durata potrebbe incidere sulla loro qualità e sulla necessaria sostenibilità delle operazioni di pesca. Ha espresso dubbi e posto una riserva sulla sua posizione in merito ad alcune delle modifiche, in particolare quelle riguardanti l'articolo 5, lettera d), l'articolo 6, l'articolo 7, paragrafo 6, gli articoli 13-15 e l'articolo 46.
  9. La presidenza ha condiviso il sostegno del Comitato al documento di compromesso.
  10. Si invita il Consiglio ad approvare l'orientamento generale quale figura nel testo di compromesso contenuto nell'allegato della presente nota.
-

2015/0289 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio**

[...]

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI***Articolo 1**Oggetto*

Il presente regolamento stabilisce norme per il rilascio e la gestione di autorizzazioni di pesca per:

- a) i pescherecci dell'Unione [...] **che esercitano attività di pesca** nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo, sotto l'egida di un'organizzazione regionale di gestione della pesca **[...] di cui l'Unione è parte contraente [...]** oppure in alto mare, e
- b) i pescherecci di paesi terzi [...] **che esercitano attività di pesca** nelle acque dell'Unione.

## Articolo 2

### Relazione con il diritto internazionale e dell'Unione

Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni:

- a) contenute negli accordi di partenariato per una pesca sostenibile e in [...] **altri** accordi di pesca conclusi tra l'Unione e i paesi terzi;
- b) adottate da organizzazioni regionali di gestione della pesca [...] di cui l'Unione è parte contraente [...];
- c) contenute nella legislazione dell'Unione che attua [...] disposizioni di cui alle lettere a) e b).

## Articolo 3

### Definizioni

**1.** Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 **e all'articolo 2, punti da 1 a 4, 15, 16 e 22, del regolamento (UE) n. 1005/2008, salvo eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.**

**2.** [...] **Ai fini del presente regolamento** si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) "nave d'appoggio": una nave, **che non sia un'imbarcazione trasportata a bordo,** che non è equipaggiata con attrezzi da pesca pronti per l'uso e che facilita, assiste o prepara le attività di pesca;
- b) "autorizzazione di pesca":
  - **un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, punto 10, del regolamento (CE) n. 1224/2009,**

- **un'autorizzazione rilasciata da un paese terzo che conferisce a un peschereccio dell'Unione il diritto di esercitare specifiche attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di tale paese terzo in un determinato periodo, in una data zona o per un certo tipo di pesca secondo determinate condizioni, e**
  
- [...] **relativamente a** un peschereccio di un paese terzo, **un'autorizzazione che gli conferisce il diritto di esercitare nelle acque dell'Unione** specifiche attività di pesca in un determinato periodo, in una data zona o per un certo tipo di pesca secondo determinate condizioni;
  
- c) [...]
  
- d) "autorizzazione diretta": un'autorizzazione di pesca rilasciata dall'autorità competente di un paese terzo a un peschereccio dell'Unione al di fuori di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile **o di un accordo sullo scambio delle possibilità di pesca e sulla gestione congiunta delle specie di interesse comune;**
  
- e) "acque di paesi terzi": le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo. **Le acque di uno Stato membro che non siano acque dell'Unione sono considerate acque di un paese terzo ai fini del presente regolamento;**
  
- f) "programma di osservazione": un regime istituito nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca **o un regime di cui a un accordo di partenariato per una pesca sostenibile** che prevede l'invio di osservatori a bordo dei pescherecci; [...] e [...]
  
- g) **"attività di pesca": tutte le attività connesse con la ricerca del pesce, la cala, il traino e il recupero di attrezzi mobili, la posa, l'immersione, il ritiro o il riposizionamento di attrezzi fissi e il prelievo delle eventuali catture dall'attrezzo, dalla rete in cui sono contenute o da una gabbia di trasporto verso le gabbie per l'allevamento e l'ingrasso.**

**TITOLO II**  
**ATTIVITÀ DI PESCA DEI PESCHERECCI DELL'UNIONE AL DI FUORI DELLE ACQUE DELL'UNIONE**

**Capo I**  
**Disposizioni comuni**

*Articolo 4*

*Principio generale*

Fatto salvo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione dall'organizzazione competente o da un paese terzo, un peschereccio dell'Unione può esercitare attività di pesca al di fuori delle acque dell'Unione soltanto se è **stato autorizzato dal proprio Stato membro di bandiera e se le attività di pesca sono indicate in [...] un'autorizzazione di pesca [...] in corso di validità rilasciata conformemente ai capi da II a V, se del caso.**

*Articolo 5*

*Criteri di ammissibilità*

[...] Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione a esercitare attività di pesca al di fuori delle acque dell'Unione unicamente se:

- a) [...]
- b) il peschereccio è titolare di una licenza di pesca in corso di validità di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

- c) il peschereccio e la relativa nave d'appoggio **applicano il pertinente regime relativo ai numeri di identificazione delle navi dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) nella misura in cui ciò sia richiesto a norma del diritto dell'Unione** [...];
- d) [...]
- e) il peschereccio non figura in un elenco di navi INN adottato da un'organizzazione regionale di gestione della pesca e/o dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio;
- f) se del caso, lo Stato membro di bandiera dispone di possibilità di pesca in virtù dell'accordo di pesca in questione o delle pertinenti disposizioni dell'organizzazione regionale di gestione della pesca e
- g) se del caso, il peschereccio soddisfa le condizioni di cui all'articolo 6.

2. [...]

#### *Articolo 6*

#### *Cambio di bandiera*

- 1. Il presente articolo si applica alle navi che [...] nei cinque anni **precedenti la** data della domanda di autorizzazione di pesca:
  - a) sono uscite dal registro della flotta peschereccia dell'Unione e hanno preso la bandiera di un paese terzo e

- b) sono state reinserite nel registro della flotta peschereccia dell'Unione entro 24 mesi dalla data di uscita dallo stesso.
2. Uno Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca solo se ha accertato che, nel periodo in cui ha operato sotto bandiera di un paese terzo, la nave di cui al paragrafo 1:
  - a) non ha partecipato ad attività di pesca INN e
  - b) non ha operato nelle acque di un paese terzo non cooperante ai sensi dell'articolo [...] 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio.
3. A tal fine, l'operatore fornisce tutte le informazioni richieste dallo Stato membro di bandiera in relazione al periodo considerato, compresi almeno i seguenti elementi:
  - a) una dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca per il periodo considerato **conformemente a quanto richiesto dallo Stato terzo di bandiera;**
  - b) [...]
  - c) una copia [...] delle autorizzazioni a effettuare operazioni di pesca [...] nel periodo considerato;
  - d) una dichiarazione ufficiale rilasciata dal paese terzo verso il quale la nave ha effettuato il cambio di bandiera, in cui figurino le sanzioni irrogate alla nave o all'operatore nel periodo considerato.
4. Lo Stato membro di bandiera non può rilasciare un'autorizzazione di pesca a una nave:
  - a) che ha preso la bandiera di un paese terzo [...] iscritto nell'elenco dei paesi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN ai sensi dell'articolo [...] 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, oppure

- b) che ha preso la bandiera di un paese terzo identificato come paese che autorizza una pesca non sostenibile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1026/2012 del Consiglio<sup>5</sup>.
5. Il paragrafo 4 non si applica se lo Stato membro di bandiera ha accertato che, **[...] quando** il paese è stato **[...] iscritto nell'elenco** dei paesi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN o che autorizzano una pesca non sostenibile, l'operatore:
- a) ha cessato le operazioni di pesca e
- b) ha avviato **immediatamente** le procedure amministrative per la radiazione della nave dal registro della flotta da pesca del paese terzo.

#### *Articolo 7*

#### **[...] Gestione delle autorizzazioni di pesca**

1. L'operatore che presenta una domanda di autorizzazione di pesca fornisce dati precisi e completi allo Stato membro di bandiera.
2. L'operatore informa immediatamente lo Stato membro di bandiera in merito a qualsiasi modifica dei dati.
3. Lo Stato membro di bandiera verifica che le condizioni sulla cui base è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca continuano a essere soddisfatte nel periodo di validità dell'autorizzazione.
4. Se una delle condizioni sulla cui base è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca non è più soddisfatta, lo Stato membro di bandiera **adotta opportuni provvedimenti, anche** modificando o revocando l'autorizzazione, e ne dà notifica all'operatore e alla Commissione.

---

<sup>5</sup> Regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 34).

5. Su richiesta **motivata** della Commissione, lo Stato membro di bandiera rifiuta, sospende o revoca l'autorizzazione in presenza di **una grave minaccia** [...] allo sfruttamento sostenibile, alla gestione e alla conservazione delle risorse biologiche marine o [...] **laddove sia essenziale ai fini della** prevenzione o soppressione della pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata, oppure qualora l'Unione abbia deciso di sospendere o interrompere le relazioni con il paese terzo in questione.
6. [...]

## **Capo II**

### **Attività di pesca esercitate da pescherecci dell'Unione nelle acque di paesi terzi**

#### **SEZIONE 1**

#### **ATTIVITÀ DI PESCA ESERCITATE NELL'AMBITO DI ACCORDI DI PARTENARIATO PER UNA PESCA SOSTENIBILE**

*Articolo 8 [...]*

*Campo d'applicazione*

La presente sezione si applica alle attività di pesca esercitate da pescherecci dell'Unione nelle acque di un paese terzo nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile.

Articolo 9[...]

Appartenenza a un'ORGP

Un peschereccio dell'Unione può esercitare attività di pesca nelle acque di un paese terzo su stock gestiti da un'ORGP soltanto se tale paese è parte contraente [...] di tale ORGP. **In caso di accordi di partenariato per una pesca sostenibile conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la presente disposizione si applica solo a decorrere dal ...\***

**[Nota: aggiungere considerando: "In vista dell'esigenza di una gestione inclusiva e obbligatoria degli stock nelle acque di un paese terzo rientranti nell'ambito di competenza di un'ORGP, è opportuno stabilire che nelle acque di un paese terzo si possono esercitare attività di pesca che hanno per oggetto tali stock solo nel caso in cui tale paese terzo sia membro dell'ORPG pertinente. È auspicabile che il contributo finanziario previsto per il sostegno settoriale nel quadro dell'APP sia utilizzato a sostegno dell'appartenenza di tale paese terzo all'ORPG pertinente."]**

**\*Nota: GU: inserire la data: due anni dopo l'entrata in vigore.**

Articolo 10

[...]

## Articolo 11

### Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri di bandiera

Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca per attività di pesca esercitate nelle acque di un paese terzo nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile soltanto se:

- a) i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5 sono soddisfatti;
- b) le condizioni stabilite nel pertinente accordo di partenariato per una pesca sostenibile sono rispettate;
- c) l'operatore ha pagato tutti i canoni [...] **previsti dagli accordi pertinenti, comprese, se del caso, le relative sanzioni finanziarie;**
- d) **il peschereccio dispone di un'autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dal paese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque in cui si svolgono le attività.**

## Articolo 12

### **[...] Procedura per ottenere l'autorizzazione di pesca del paese terzo [...]**

1. [...] **Ai fini dell'articolo 11, lettera d),** lo Stato membro di bandiera **che abbia verificato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 11, lettere da a) a c),** trasmette alla Commissione la corrispondente domanda di autorizzazione da inviare al paese terzo.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni [...] richieste nell'ambito dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile.

3. Lo Stato membro di bandiera invia la domanda alla Commissione almeno 10 giorni di calendario prima del termine ultimo per la trasmissione delle domande fissato nell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile. La Commissione può chiedere allo Stato membro di bandiera [...] i complementi di informazione [...] necessari **per verificare le condizioni**.
4. Una volta accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 11, **lettere da a) a c)**, la Commissione trasmette la domanda al paese terzo **senza indugio e comunque prima della scadenza del termine per la trasmissione di domande definito nell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile, a condizione che il termine di cui al paragrafo 3 sia stato rispettato**.
5. Se un paese terzo comunica alla Commissione di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione di pesca destinata a un peschereccio dell'Unione, la Commissione ne informa lo Stato membro di bandiera **senza indugio e per via elettronica**.

#### *Articolo 13*

*Riassegnazione **temporanea** di possibilità di pesca non utilizzate nell'ambito di accordi di partenariato per una pesca sostenibile*

**[Nota: Modificare il considerando 16 come segue: "... È pertanto necessario chiarire e migliorare il sistema di riassegnazione, al quale si dovrebbe fare ricorso soltanto in ultima istanza. L'applicazione di tale sistema dovrebbe avere carattere temporaneo e non dovrebbe incidere sulla ripartizione iniziale delle possibilità di pesca tra gli Stati membri. Si dovrebbe procedere alla riassegnazione soltanto dopo che gli Stati membri interessati abbiano rinunciato al loro diritto a effettuare tra di loro scambi delle possibilità di pesca **e la riassegnazione stessa dovrebbe essere affrontata principalmente nel contesto di accordi di partenariato per una pesca sostenibile che danno accesso a pesca multispecifica.**"]**

1. Nel corso di un anno specifico o di qualsiasi altro periodo di attuazione di un protocollo di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile, **tenendo conto dei periodi di validità delle autorizzazioni di pesca e delle campagne di pesca**, la Commissione può determinare le possibilità di pesca non utilizzate e informarne gli Stati membri che beneficiano di una quota dell'assegnazione iniziale.

2. Entro 10 giorni **di calendario** dal ricevimento di tali informazioni trasmesse dalla Commissione, gli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono:
  - a) comunicare alla Commissione che utilizzeranno le loro possibilità di pesca nel corso [...] del periodo di attuazione, trasmettendo un piano di pesca recante informazioni dettagliate per quanto riguarda il numero di autorizzazioni di pesca richieste, le catture stimate, la zona e il periodo di pesca, oppure
  - b) notificare alla Commissione **l'uso delle loro possibilità di pesca mediante** gli scambi di possibilità di pesca da essi effettuati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
3. Se alcuni Stati membri non hanno comunicato alla Commissione una delle misure di cui al paragrafo 2 **o soltanto un uso parziale delle loro possibilità di pesca** e, [...] di conseguenza, restano inutilizzate delle possibilità di pesca, la Commissione può rivolgere un invito a manifestare interesse per le possibilità di pesca inutilizzate disponibili agli altri Stati membri che beneficiano di una quota dell'assegnazione iniziale. **Al tempo stesso, la Commissione informa tutti gli Stati membri della pubblicazione dell'invito a manifestare interesse.**
4. Entro 10 giorni **di calendario** dal ricevimento di tale invito a manifestare interesse, gli Stati membri **che beneficiano di una quota dell'assegnazione iniziale** possono comunicare alla Commissione il loro interesse per le possibilità di pesca inutilizzate **disponibili**. A sostegno della loro domanda, gli Stati membri trasmettono un piano di pesca recante informazioni dettagliate per quanto riguarda il numero di autorizzazioni di pesca richieste, le catture stimate, la zona e il periodo di pesca.
5. **Qualora [...]** necessario ai fini della valutazione della domanda, la Commissione può chiedere complementi di informazione agli Stati membri interessati.
6. Se gli Stati membri che beneficiano di una quota dell'assegnazione iniziale non manifestano interesse per **il volume totale delle** possibilità di pesca non utilizzate **disponibili**, la Commissione può [...] **estendere l'invito** a manifestare interesse a tutti gli Stati membri. Uno Stato membro può comunicare il proprio interesse per le possibilità di pesca non utilizzate alle condizioni di cui al paragrafo 4.

7. Sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dei paragrafi 4 o 6 [...], [...] le possibilità di pesca non utilizzate **sono riassegnate su base temporanea dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE per il pertinente periodo di tempo di cui al paragrafo 1** [...].

*Articolo 14*

[...]

**8**[...]. **L'assegnazione temporanea di possibilità di pesca** [...] è [...] **basata sui** seguenti criteri:

- a) possibilità di pesca disponibili per la riassegnazione;
- b) numero di Stati membri richiedenti;
- c) quota assegnata a ogni Stato membro richiedente al momento dell'assegnazione iniziale delle possibilità di pesca;
- d) livelli storici delle catture e dello sforzo di pesca di ogni Stato membro richiedente, **ove disponibili**;
- e) **la redditività dei piani di pesca trasmessi dagli Stati membri richiedenti, alla luce del** numero, del tipo e delle caratteristiche dei pescherecci e degli attrezzi utilizzati, [...]

f) [...]

*Articolo 15*

**Sottoassegnazione di un contingente annuale suddiviso in più limiti di cattura successivi**

- 1.** Nel caso in cui il protocollo di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile stabilisca limiti di cattura mensili o trimestrali o altre suddivisioni [...] **delle possibilità di pesca disponibili per l'anno in questione e qualora non tutte le possibilità di pesca assegnate possano essere utilizzate nel corso dello stesso periodo di tempo mensile, trimestrale o altrimenti applicabile**, [...] le corrispondenti possibilità di pesca **disponibili sono sottoassegnate dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE** [...] **agli Stati membri interessati per i pertinenti periodi di tempo**. [...]
  
- 2.** **La sottoassegnazione delle possibilità di pesca disponibili avviene in base a criteri trasparenti e obiettivi ed** [...] è coerente con le possibilità di pesca annuali assegnate agli Stati membri in base al pertinente regolamento del Consiglio.

## SEZIONE 2

### ATTIVITÀ DI PESCA ESERCITATE IN VIRTÙ DI ACCORDI IN MATERIA DI SCAMBIO O GESTIONE CONGIUNTA

#### Articolo 15 bis

#### Disposizioni applicabili

1. Gli articoli da 8 a 12 si applicano mutatis mutandis ai pescherecci dell'Unione operanti nelle acque di paesi terzi in virtù di un accordo in materia di scambio delle possibilità di pesca o di gestione congiunta degli stock ittici di interesse comune nella misura in cui le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione siano soggette a un regime di autorizzazione istituito da detto accordo.
2. In deroga all'articolo 12, uno Stato membro di bandiera può fornire alla Commissione l'elenco o gli elenchi delle navi autorizzate, in virtù del pertinente accordo, a svolgere attività di pesca nelle acque di paesi terzi. Una volta accertato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 11, lettere da a) a c), la Commissione inoltra ai paesi terzi, senza indugio, l'elenco o gli elenchi delle navi pertinenti. Non appena il paese terzo informa la Commissione dell'approvazione dell'elenco o degli elenchi di navi, la Commissione ne informa lo Stato membro di bandiera. Si ritiene che le navi figuranti su tale elenco o su tali elenchi dispongano di un'autorizzazione di pesca in corso di validità ai fini dell'articolo 11, lettera d). La Commissione informa inoltre lo Stato membro di bandiera, senza indugio e per via elettronica, di ogni notifica trasmessa dal paese terzo relativamente al fatto che una nave figurante sull'elenco o sugli elenchi non sia autorizzata a svolgere attività di pesca nelle sue acque.

Articolo 15 ter

Consultazioni con i paesi terzi in relazione ai pescherecci dell'Unione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 al fine di modificare o integrare gli articoli da 8 a 12 del presente regolamento. L'obiettivo di tali atti delegati è rispecchiare, nel diritto dell'Unione, l'esito delle consultazioni tra l'Unione e i paesi terzi con cui essa ha concluso un accordo, oppure degli accordi conclusi con gli Stati costieri con cui sono condivisi gli stock ittici. Tali atti delegati possono riguardare soltanto le condizioni e le procedure relative alle autorizzazioni di pesca.

## SEZIONE 3 [...]

### ATTIVITÀ DI PESCA ESERCITATE IN VIRTÙ DI AUTORIZZAZIONI DIRETTE

#### *Articolo 16*

#### *Campo d'applicazione*

La presente sezione si applica alle attività di pesca esercitate da pescherecci dell'Unione [...] nelle acque di un paese terzo **al di fuori di un accordo di cui alle sezioni 1 o 2.**

#### *Articolo 17*

[...]

#### *Articolo 18*

#### *Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri di bandiera*

- 1.** Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca per attività di pesca esercitate nelle acque di un paese terzo al di fuori di un accordo [...] **di cui alle sezioni 1 o 2** soltanto se:
  - a) i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5 sono soddisfatti;

- b) [...] **con il paese terzo in questione** non è stato stipulato, **né è applicato in via provvisoria** [...], un accordo di partenariato per una pesca sostenibile **o un accordo in materia di scambio delle possibilità di pesca o di gestione congiunta**, oppure, **qualora** [...] l'accordo **sia** in vigore **o applicato in via provvisoria, se esso** prevede espressamente la possibilità di autorizzazioni dirette;
- c) **ha ricevuto informazioni complete e precise, conformemente all'allegato, sul peschereccio e sulla o sulle relative navi d'appoggio, ivi comprese quelle non appartenenti all'Unione;**
- d) l'operatore ha fornito tutti gli elementi di seguito indicati:
- [...]
  - la prova della sostenibilità delle attività di pesca previste, sulla base dei seguenti elementi, **ove pertinenti**:
    - una valutazione scientifica fornita [...] da un'organizzazione regionale di gestione della pesca **o da un organismo regionale per la pesca avente competenze scientifiche**; [...] **oppure**
    - **una valutazione scientifica elaborata dal paese terzo - o in cooperazione con lo stesso - oggetto di esame da parte di un istituto o organismo scientifico di uno Stato membro o dell'Unione [...]**;
  - una copia della legislazione del paese terzo in materia di pesca **pertinente per le attività di pesca previste, oppure un riferimento alla stessa**;

- un numero di conto bancario pubblico e ufficiale per il pagamento di tutti i canoni; [...]
- e) nel caso in cui le previste attività di pesca vertano su specie gestite da un'organizzazione regionale di gestione della pesca, il paese terzo è parte contraente [...] di tale organizzazione; **e**
- f) **l'operatore ha fornito**
  - **[copiato da d):]** una conferma scritta, rilasciata dal paese terzo in seguito alle trattative tra quest'ultimo e l'operatore, delle modalità della prevista autorizzazione diretta per l'accesso alle proprie risorse di pesca, compresa la durata, le condizioni e le possibilità di pesca espresse come limiti di sforzo o di cattura; **oppure**
  - **un'autorizzazione di pesca in corso di validità per la nave in questione, rilasciata dal paese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque in cui si svolgono le attività.**

**2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 al fine di modificare l'allegato per garantire il monitoraggio adeguato delle attività dei pescherecci a norma del presente regolamento, in particolare tramite nuovi requisiti in materia di dati derivanti dagli accordi di pesca o dallo sviluppo delle tecnologie dell'informazione.**

*Articolo 19*

**Procedura per [...] le autorizzazioni dirette**

1. [...] **Uno** Stato membro di bandiera **che ha verificato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 18, lettere da a) a e),** trasmette alla Commissione le pertinenti informazioni enumerate nell'allegato [...] e **le informazioni relative al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 18, lettera d).**

2. Se la Commissione **ritiene che le informazioni di cui al paragrafo 1 non siano sufficienti per valutare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 18, essa chiede [...]** ulteriori informazioni o giustificazioni entro [...] **10** giorni di calendario dal **ricevimento** [...] di [...] **tali** informazioni [...].
3. Se, in seguito alla richiesta di ulteriori informazioni o giustificazioni di cui al paragrafo 2 **e a seguito di un dialogo con lo Stato membro interessato,** la Commissione ritiene che le condizioni previste all'articolo 18 non siano soddisfatte, essa può opporsi alla concessione dell'autorizzazione di pesca entro **30 giorni di calendario** [...] dal ricevimento di tutte le informazioni o giustificazioni richieste. **Se la Commissione ritiene che le condizioni siano soddisfatte, essa informa senza indugio lo Stato membro interessato della sua intenzione di non sollevare obiezioni.**
- 3 bis. Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca allo scadere del periodo di cui al paragrafo 2. Qualora la Commissione abbia richiesto ulteriori informazioni in conformità di detto paragrafo, lo Stato membro di bandiera può rilasciare l'autorizzazione di pesca se la Commissione non ha sollevato obiezioni entro il termine indicato al paragrafo 3 o prima di tale termine, purché essa abbia manifestato la sua intenzione di non sollevare obiezioni nei confronti dello Stato membro.**
- 3 ter. In deroga ai paragrafi da 1 a 3 bis, in caso di rinnovo di un'autorizzazione di pesca agli stessi termini e condizioni ed entro tre anni dalla concessione dell'autorizzazione di pesca iniziale, lo Stato membro di bandiera può rilasciare l'autorizzazione di pesca a seguito della verifica delle informazioni ricevute in relazione alle condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) e f) e ne informa la Commissione senza indugio.**

4. Se un paese terzo comunica alla Commissione di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione diretta destinata a un peschereccio dell'Unione, la Commissione ne informa lo Stato membro di bandiera.
5. Se un paese terzo comunica allo Stato membro di bandiera di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione diretta destinata a un peschereccio dell'Unione, lo Stato membro di bandiera ne informa la Commissione.
6. L'operatore fornisce allo Stato membro di bandiera una copia delle condizioni finali da esso concordate con il paese terzo, compresa una copia dell'autorizzazione diretta.

### Capo III

## Attività di pesca esercitate da pescherecci dell'Unione sotto l'egida di organizzazioni regionali di gestione della pesca

#### *Articolo 20*

#### *Campo d'applicazione*

Il presente capo si applica alle attività di pesca esercitate da pescherecci dell'Unione [...] sotto l'egida di un'organizzazione regionale di gestione della pesca all'interno **o al di fuori** delle acque dell'Unione, [...] **nella misura in cui le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione siano soggette a un regime di autorizzazione istituito da detta organizzazione.**

## Articolo 21

### Autorizzazioni di pesca

**1.** Un peschereccio dell'Unione **le cui attività sono soggette a un regime di autorizzazione adottato dall'organizzazione regionale di gestione della pesca** può esercitare attività di pesca **sotto l'egida della stessa** [...] soltanto se:

- a) gli è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca dal proprio Stato membro di bandiera;
- b) è stato inserito nel pertinente registro o elenco dell'organizzazione regionale di gestione della pesca e,
- c) se le attività di pesca si svolgono nelle acque di paesi terzi, gli è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca da parte del paese terzo in conformità del capo II.

**2.** **Il paragrafo 1, lettera a), non si applica in relazione ai pescherecci dell'Unione operanti esclusivamente nelle acque dell'Unione cui è già stata rilasciata un'autorizzazione di pesca in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009.**

## Articolo 22

### Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri di bandiera

Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca soltanto se:

- a) i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5 sono soddisfatti;
- b) le norme stabilite dall'organizzazione regionale di gestione della pesca o le disposizioni della legislazione unionale di recepimento sono rispettate e,
- c) se le attività di pesca si svolgono nelle acque di paesi terzi, i criteri stabiliti agli articoli 11 o 18 sono soddisfatti.

## Articolo 23

### Registrazione da parte di organizzazioni regionali di gestione della pesca

1. Lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione l'elenco o gli elenchi delle navi da esso autorizzate a esercitare attività di pesca **conformemente all'articolo 21 o, nel caso dell'articolo 21, paragrafo 2, in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 [...]**.
2. L'elenco o gli elenchi di cui al paragrafo 1 sono elaborati conformemente alle **condizioni stabilite dall' [...] organizzazione regionale di gestione della pesca e recano le informazioni richieste da detta organizzazione [...]**.
3. La Commissione può **chiedere allo Stato membro di bandiera i complementi di informazione necessari a verificare le condizioni [...]**.
4. Una volta accertato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 22, la Commissione trasmette **senza indugio** l'elenco o gli elenchi delle navi autorizzate all'organizzazione regionale di gestione della pesca.
5. Se il registro o l'elenco dell'organizzazione regionale di gestione della pesca non è accessibile al pubblico, la Commissione comunica allo Stato membro di bandiera le navi ivi figuranti.

**[Nota: Modificare il considerando 17 come segue: "Anche le attività di pesca che hanno luogo sotto l'egida di organizzazioni regionali di gestione della pesca e in alto mare dovrebbero essere autorizzate dallo Stato membro di bandiera ed essere conformi alle norme specifiche stabilite dall'organizzazione regionale di gestione della pesca o dalla legislazione dell'Unione che disciplina la pesca in alto mare. La registrazione degli elenchi di navi dovrebbe seguire le procedure previste dall'organizzazione regionale di gestione della pesca, che possono richiedere la comunicazione o il caricamento di informazioni in formato elettronico." ]**

## Capo IV

### Attività di pesca esercitate da pescherecci dell'Unione in alto mare

**[Nota: modificare il considerando 12 come segue: "Il principio cardine del presente regolamento è che ogni nave dell'Unione operante al di fuori delle acque dell'Unione dovrebbe essere autorizzata e sottoposta a sorveglianza dal suo Stato membro di bandiera, ovunque essa operi e a prescindere dal quadro in cui si svolgono le sue attività. Il rilascio di un'autorizzazione dovrebbe essere subordinato al rispetto di una serie di criteri comuni di ammissibilità. Ciò non pregiudica le condizioni supplementari che si applicano ad attività specifiche come la pesca in acque profonde e in alto mare in conformità del regolamento (CE) n. 734/2008."...]**

#### *Articolo 24*

#### *Campo d'applicazione*

Il presente capo si applica alle attività di pesca esercitate in alto mare **e non rientranti nel campo d'applicazione del capo III** da pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri.

#### *Articolo 25*

*[...]*

## Articolo 26

### Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri di bandiera

Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca per attività di pesca in alto mare soltanto se:

- a) sono soddisfatti i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5;
- b) **ha ricevuto informazioni complete e precise, conformemente all'allegato, sul peschereccio e sulla o sulle relative navi d'appoggio, ivi comprese quelle non appartenenti all'Unione.**

## Articolo 27

### **Procedura per l'autorizzazione di pesca [...]**

- 1. Lo Stato membro di bandiera che ha verificato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 26, trasmette alla Commissione le informazioni elencate nell'allegato e le informazioni relative al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5 [...].**
- 2. Se la Commissione ritiene che le informazioni fornite in conformità del paragrafo 1 non siano sufficienti per valutare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 26, essa chiede ulteriori informazioni o giustificazioni entro dieci giorni di calendario dal ricevimento di tali informazioni.**
- 3. Se, in seguito al ricevimento delle ulteriori informazioni o giustificazioni richieste di cui al paragrafo 2, la Commissione ritiene che le condizioni previste all'articolo 26 non siano soddisfatte, essa può opporsi alla concessione dell'autorizzazione di pesca entro cinque giorni di calendario dal ricevimento delle informazioni o giustificazioni supplementari. Se la Commissione ritiene che le condizioni siano soddisfatte, essa informa senza indugio lo Stato membro interessato della sua intenzione di non sollevare obiezioni.**

- 4. Lo Stato membro di bandiera può rilasciare l'autorizzazione di pesca allo scadere del periodo di cui al paragrafo 2. Qualora la Commissione abbia richiesto ulteriori informazioni in conformità di detto paragrafo, lo Stato membro di bandiera può rilasciare l'autorizzazione di pesca se la Commissione non ha sollevato obiezioni entro il termine indicato al paragrafo 3 o prima di tale termine, purché essa abbia manifestato la sua intenzione di non sollevare obiezioni nei confronti dello Stato membro.**

## Capo V

### Noleggio di pescherecci dell'Unione

#### *Articolo 28*

#### *Principi*

1. Un peschereccio dell'Unione non può esercitare attività di pesca nell'ambito di contratti di noleggio **nelle acque in cui [...]** è in vigore **o è applicato in via provvisoria** un accordo di partenariato per una pesca sostenibile, salvo disposizione contraria del suddetto accordo. **Il titolare della licenza di pesca di un peschereccio dell'Unione che deve essere noleggiato informa lo Stato membro di bandiera del contratto di noleggio prima del suo avvio.**
2. Un peschereccio dell'Unione non può esercitare attività di pesca nell'ambito di più di un contratto di noleggio contemporaneamente o praticare il subnoleggio.
3. Un peschereccio dell'Unione noleggiato non può utilizzare le possibilità di pesca del proprio Stato membro di bandiera **durante l'applicazione del contratto di noleggio**. Le catture di un **peschereccio dell'Unione noleggiato** devono essere imputate alle possibilità di pesca dello Stato **del noleggiante [...]**.

*Articolo 29*

*Gestione di autorizzazioni di pesca nell'ambito di un accordo di noleggio*

Quando rilascia un'autorizzazione di pesca per una nave in conformità degli articoli 11, 18, 22 o 26 e quando le attività di pesca si svolgono nell'ambito di un accordo di noleggio, lo Stato membro di bandiera verifica:

- a) che l'autorità competente dello Stato [...] **del noleggiante** abbia ufficialmente confermato che l'accordo è conforme alla legislazione nazionale; e
- b) che l'accordo di noleggio sia specificato nell'autorizzazione di pesca.

## Capo VI

### Obblighi in materia di [...] osservazione e di comunicazione

#### *Articolo 30*

##### *Dati relativi al programma di osservazione*

Se a bordo di un peschereccio dell'Unione vengono raccolti dati nel quadro di un programma di osservazione, **le relative relazioni sono inviate, in conformità delle norme di trasmissione definite nel programma di osservazione e senza indugio [...] all'autorità competente dello** Stato membro di bandiera.

#### *Articolo 31*

##### *Trasmissione di informazioni a paesi terzi*

1. Quando svolge attività di pesca in virtù del presente titolo, e se l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con il paese terzo in questione lo prevede, [...] **il comandante** di un peschereccio dell'Unione **o il suo rappresentante** [...] **mette a disposizione** del paese terzo le pertinenti dichiarazioni di cattura e dichiarazioni di sbarco, e invia **inoltre una** copia **elettronica di tali dati** [...] al suo Stato membro di bandiera.
2. Lo Stato membro di bandiera valuta, **tramite controlli incrociati conformemente all'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009**, la coerenza dei dati [...] di cui al paragrafo 1 con i dati ricevuti in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009 **e in conformità delle disposizioni pertinenti dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile**.

3. La mancata trasmissione al paese terzo delle dichiarazioni di cattura o [...] delle dichiarazioni di sbarco di cui al paragrafo 1 è **inoltre** considerata un'infrazione grave ai fini **dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 a seconda della** [...] gravità dell'infrazione **in questione che** è determinata dall'autorità competente dello Stato membro **di bandiera** tenendo conto di criteri quali la natura del danno, il suo valore, la situazione economica del trasgressore e la portata o la ripetizione dell'infrazione.

**TITOLO III**  
**ATTIVITÀ DI PESCA ESERCITATE DA PESCHERECCI DI PAESI TERZI**  
**NELLE ACQUE DELL'UNIONE**

*Articolo 32*  
*Principi generali*

1. Un peschereccio di un paese terzo può esercitare attività di pesca nelle acque dell'Unione soltanto se gli è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca da parte della Commissione.
2. Un peschereccio di un paese terzo autorizzato a pescare nelle acque dell'Unione è tenuto a rispettare le norme che disciplinano le attività di pesca delle navi dell'Unione nella zona di pesca in cui opera e le disposizioni fissate nel pertinente accordo di pesca.

**[Nota: occorre precisare, presumibilmente nel contesto del considerando 22, che il termine "accordo di pesca" è inteso in senso lato.]**

3. Se un peschereccio di un paese terzo transita nelle acque dell'Unione senza un'autorizzazione rilasciata a norma del presente regolamento, i suoi attrezzi da pesca devono essere fissati e riposti **in conformità delle condizioni stabilite all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009**, in modo da non essere prontamente utilizzabili per operazioni di pesca.

### Articolo 33

#### Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca

La Commissione può rilasciare a un peschereccio di un paese terzo un'autorizzazione a esercitare attività di pesca nelle acque dell'Unione soltanto se:

- a) **le condizioni definite nell'accordo di pesca pertinente sono soddisfatte** e il peschereccio è ammissibile nell'ambito dell'accordo di pesca con il paese terzo in questione e, se del caso, figura nell'elenco delle navi previsto da tale accordo;
- b) le informazioni di cui **all'allegato [...]** riguardanti il peschereccio e la o le relative navi d'appoggio sono complete ed esatte;
- c) il peschereccio e la o le relative navi d'appoggio **applicano il pertinente regime relativo ai numeri di identificazione delle navi dell'Organizzazione marittima internazionale nella misura in cui sia richiesto a norma del diritto applicabile dell'Unione [...]**;
- d) [...]
- e) il peschereccio non [...] **è incluso** in un elenco di navi INN adottato da un'organizzazione regionale di gestione della pesca e/o dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio;
- f) **il paese terzo non è iscritto nell'elenco dei paesi non cooperanti a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o come paese che autorizza una pesca non sostenibile ai sensi del regolamento (UE) n. 1026/2012.**

g) [...]

#### *Articolo 34*

##### *Procedura per il rilascio di autorizzazioni di pesca*

1. Il paese terzo trasmette alla Commissione le domande relative ai propri pescherecci anteriormente al termine previsto nell'accordo in questione o stabilito dalla Commissione.
2. La Commissione può chiedere al paese terzo i complementi di informazione [...] necessari **per verificare che le condizioni previste all'articolo 33 siano state soddisfatte.**
3. Una volta **accertato** [...] il rispetto delle condizioni di cui **al paragrafo 2** [...] la Commissione rilascia un'autorizzazione di pesca e ne informa il paese terzo e gli Stati membri interessati **senza indugio.**

#### *Articolo 35*

##### *[...] **Gestione** delle autorizzazioni di pesca*

1. Se una delle condizioni di cui all'articolo 33 non è più soddisfatta, la Commissione **adotta le misure opportune, tra cui la** modifica o revoca **dell'**[...]autorizzazione, e ne informa il paese terzo e gli Stati membri interessati.

2. La Commissione può rifiutare, sospendere o revocare l'autorizzazione **rilasciata al peschereccio del paese terzo** qualora si verifichi un cambiamento sostanziale della situazione o qualora **sussista una grave minaccia per lo sfruttamento sostenibile, la gestione e la conservazione delle risorse biologiche marine, [...]** o **laddove sia essenziale ai fini della prevenzione o soppressione [...]** della pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata, oppure qualora [...] l'Unione abbia deciso di sospendere o interrompere le relazioni con il paese terzo in questione.

*Articolo 36*

*Chiusura di attività di pesca*

1. Se le possibilità di pesca concesse a un paese terzo sono considerate esaurite, la Commissione ne informa senza indugio il paese terzo e le competenti autorità di ispezione degli Stati membri. Per consentire la prosecuzione delle attività di pesca relative a possibilità di pesca non esaurite, che possono incidere anche sulle possibilità esaurite, il paese terzo presenta alla Commissione misure tecniche volte a prevenire eventuali impatti negativi sulle possibilità di pesca esaurite.
- 2.** A decorrere dalla data della comunicazione di cui al paragrafo 1, le autorizzazioni di pesca rilasciate alle navi battenti bandiera del paese terzo in questione si ritengono sospese per le attività di pesca di cui trattasi e le navi non sono più autorizzate a praticare tali attività.
- 3.[...]** Le autorizzazioni di pesca sono considerate revocate se la sospensione di attività di pesca in conformità del paragrafo 2 riguarda tutte le attività per le quali tali autorizzazioni sono state concesse.

**4.[...]** Il paese terzo provvede affinché i pescherecci interessati siano immediatamente informati dell'applicazione del presente articolo e cessino tutte le attività di pesca in questione.

**Inoltre, il paese terzo informa senza indugio la Commissione quando i pescherecci battenti la sua bandiera hanno cessato le loro attività di pesca.**

#### *Articolo 37*

##### *Superamento di contingenti nelle acque dell'Unione*

1. Se constatata che un paese terzo ha superato i contingenti ad esso assegnati per uno stock o un gruppo di stock, la Commissione procede a detrazioni dai contingenti assegnati a detto paese per tale stock o gruppo di stock negli anni successivi.
2. Se non è possibile procedere a una detrazione a norma del paragrafo 1 dal contingente relativo a uno stock o a un gruppo di stock che è stato oggetto di superamento in quanto il paese terzo interessato non dispone di un contingente sufficiente per tale stock o gruppo di stock, la Commissione, previa consultazione del paese terzo interessato, può operare negli anni successivi detrazioni dai contingenti di altri stock o gruppi di stock assegnati a tale paese terzo nella stessa zona geografica o dotati di valore commerciale corrispondente.

**[Nota: un considerando dovrebbe precisare che le norme sulle detrazioni dai contingenti per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione devono essere specificate nell'accordo di pesca pertinente concluso tra l'Unione e il paese terzo interessato.]**

**[Nota: Modificare il considerando 22 come segue: "Al fine di disciplinare adeguatamente l'accesso alle acque dell'Unione da parte di pescherecci battenti bandiera di un paese terzo, le pertinenti disposizioni dovrebbero essere compatibili con le disposizioni applicabili ai pescherecci dell'Unione in conformità del regolamento di base e del regolamento sul controllo. In particolare, si rammenta che [...] l'articolo 15 del regolamento di base riguardante l'obbligo di sbarcare tutte le catture e l'articolo 33 del [...] regolamento sul controllo concernente la comunicazione delle catture e dei dati ad esse connessi si [...] applicano anche alle navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione."]**

1. Le navi di paesi terzi autorizzate a pescare nelle acque dell'Unione sono tenute a rispettare le disposizioni in materia di controllo che disciplinano le attività di pesca delle navi dell'Unione nella zona di pesca in cui esse operano.
2. Le navi di paesi terzi autorizzate a pescare nelle acque dell'Unione comunicano alla Commissione o all'organismo da essa designato e, se del caso, allo Stato membro costiero, i dati che le navi dell'Unione sono tenute a trasmettere allo Stato membro di bandiera a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.
3. La Commissione, o l'organismo da essa designato, trasmette i dati di cui al paragrafo 2 allo Stato membro costiero.
4. Le navi di paesi terzi autorizzate a pescare nelle acque dell'Unione trasmettono alla Commissione o all'organismo da essa designato, su richiesta, i rapporti di osservazione elaborati nell'ambito dei vigenti programmi di osservazione.
5. Lo Stato membro costiero registra tutte le infrazioni commesse da pescherecci di paesi terzi, comprese le relative sanzioni, nel registro nazionale di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.

Articolo 38 bis

Consultazioni con i paesi terzi in relazione ai pescherecci di paesi terzi

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 al fine di modificare o integrare gli articoli da 32 a 38 del presente regolamento. L'obiettivo di tali atti delegati è rispecchiare, nel diritto dell'Unione, l'esito delle consultazioni tra l'Unione e i paesi terzi con cui essa ha concluso un accordo, oppure degli accordi conclusi con gli Stati costieri con cui sono condivisi gli stock ittici. Tali atti delegati possono riguardare soltanto le condizioni e le procedure relative alle autorizzazioni di pesca.

## TITOLO IV

### DATI E INFORMAZIONI

#### *Articolo 39*

#### **Banca dati dell'Unione per le autorizzazioni di pesca rilasciate a norma del presente regolamento [...]**

1. La Commissione istituisce e gestisce una **banca dati elettronica** dell'Unione per le autorizzazioni di pesca **rilasciate in conformità dei titoli II e III [...]**, comprendente una parte pubblica e una protetta. Tale **banca dati [...]**:
  - a) contiene tutte le informazioni **presentate a norma dell' [...] allegato [...] e altre informazioni presentate alla Commissione ai fini del rilascio di autorizzazioni di pesca nell'ambito di accordi di partenariato per una pesca sostenibile o sotto l'egida di ORGP o di analoghe organizzazioni per la pesca,** e indica lo stato di ogni autorizzazione [...];
  - b) è utilizzata per lo scambio di dati e informazioni tra la Commissione e gli Stati membri; e
  - c) è utilizzata unicamente ai fini della gestione sostenibile delle flotte pescherecce **e ai fini di controllo.**
  
2. L'elenco delle autorizzazioni di pesca compreso nella **banca dati [...]** è accessibile al pubblico e contiene tutte le informazioni seguenti:
  - a) nome e bandiera della nave;
  - b) tipo di autorizzazione; e
  - c) periodo e zona autorizzati per l'attività di pesca (date di inizio e fine; zona di pesca [...]).

3. Gli Stati membri si avvalgono della **banca dati** [...] per presentare alla Commissione le **domande di** autorizzazione di pesca e mantenere i dati aggiornati secondo il disposto degli articoli 12, 19, 23 e 27, **e i paesi terzi si avvalgono della banca dati per presentare le domande di autorizzazione di pesca come previsto dall'articolo 34.**

#### *Articolo 40*

##### *Prescrizioni tecniche*

- 1.** Lo scambio di informazioni di cui ai titoli II, III e IV è effettuato in formato elettronico.
- 2.** Fatte salve le disposizioni della direttiva 2007/2/CE<sup>6</sup>, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano modalità tecniche per la registrazione, il formato e la trasmissione delle informazioni di cui ai detti titoli. **Le modalità tecniche diventano applicabili non prima di sei mesi dalla data della loro adozione ed entro 18 mesi da essa.** Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, **paragrafo 2.**

#### *Articolo 41*

##### *Accesso ai dati*

Fatto salvo l'articolo 110 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, gli Stati membri o la Commissione concedono l'accesso alla parte protetta della **banca dati dell'Unione per le autorizzazioni di pesca delle flotte da pesca esterne** [...] di cui all'articolo 39 ai servizi amministrativi competenti che partecipano alla gestione delle flotte pescherecce.

---

<sup>6</sup> Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

## *Articolo 42*

### *Gestione dei dati, protezione dei dati personali e riservatezza*

I dati ottenuti ai sensi del presente regolamento sono trattati conformemente agli articoli [...] **112** e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, al regolamento (CE) n. 45/2001 e alla direttiva 95/46/CE e alle relative norme nazionali di attuazione.

## *Articolo 43*

### *Relazioni con i paesi terzi e con le organizzazioni regionali di gestione della pesca*

1. Se uno Stato membro riceve da un paese terzo o da un'organizzazione regionale di gestione della pesca informazioni rilevanti per l'efficace applicazione del presente regolamento, esso comunica tali informazioni [...] alla Commissione o all'organismo da essa designato **e, ove opportuno, agli altri Stati membri interessati**, sempre che ciò sia consentito dagli accordi bilaterali con tale paese terzo o dalle norme di tale organizzazione regionale di gestione della pesca.
2. La Commissione o l'organismo da essa designato può, nell'ambito di accordi di pesca conclusi tra l'Unione e paesi terzi, sotto l'egida di organizzazioni regionali di gestione della pesca [...] di cui l'Unione è parte contraente [...], comunicare informazioni pertinenti in merito all'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento o a infrazioni gravi [...] ad altre parti di tali accordi o organizzazioni, previo consenso dello Stato membro che ha fornito le informazioni e in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

**TITOLO V**  
**PROCEDURE, DELEGA E MISURE DI ESECUZIONE**

*Articolo 44*  
*Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo **15 ter, all'articolo 18, paragrafo 2, e all'articolo 38 bis** [...] è conferito alla Commissione **per un periodo di cinque anni a decorrere dal ... \*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**
3. La delega di potere di cui **all'articolo 15 ter, all'articolo 18, paragrafo 2, e all'articolo 38 bis** [...] può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 3 bis. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.**
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo **15 ter, dell'articolo 18, paragrafo 2, e dell'articolo 38 bis** [...] entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

**\*[Nota: GU: inserire la data di entrata in vigore]**

#### *Articolo 45*

##### *Procedura di comitato*

1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

## TITOLO VI

### DISPOSIZIONI FINALI

#### *Articolo 46*

#### *Abrogazione*

1. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 è abrogato. **Tuttavia, l'articolo 10 di tale regolamento continua ad applicarsi per la riassegnazione delle possibilità di pesca a titolo dei protocolli di accordi di partenariato per una pesca sostenibile in vigore o applicati in via provvisoria al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.**
2. I riferimenti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1006/2008 si intendono fatti alle disposizioni del presente regolamento.

#### *Articolo 47*

#### *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

Allegato [...]

Elenco dei dati [...] da trasmettere [...]

Tutti i campi devono essere compilati. [...]

I	RICHIEDENTE
<u>1</u>	<i>Identificativo della nave (CFR, IMO, IRCS, ...)</i>
<u>1 bis</u>	<u>Nome della nave</u>
<u>2[...]</u>	<i>Nome del proprietario</i>
<u>3[...]</u>	Indirizzo
<u>4[...]</u>	E-mail
<u>5[...]</u>	Fax
5	[...]
6	Telefono
7	<i>Nome dell'<u>operatore economico</u> [...]</i>
8	Indirizzo
9	E-mail
10	Fax
11	Telefono
12	<i>Nome dell'associazione o dell'agente che rappresenta l'operatore economico</i>
13	Indirizzo
14	E-mail
15	Fax

16	Telefono
17	<i>Nome del o dei comandanti</i>
18	Indirizzo
19	E-mail
20	Fax
21	Telefono
<b><u>22</u></b>	<b><u>Sistema di conservazione del pesce a bordo</u></b>

<b>II</b>	[...]
22	[...]
23	[...]
24	[...]
25	[...]
26	[...]
27	[...]
28	[...]
29	[...]
30	[...]
31	[...]
32	[...]

33	[...]
34	[...]
35	[...]
36	[...]
37	[...]
38	[...]
39	[...]
40	[...]
41	[...]
42	[...]
43	[...]
44	[...]
45	[...]
46	[...]
47	[...]
48	[...]

II[...]	[...] <u>INFORMAZIONI SULL'AUTORIZZAZIONE DI PESCA</u>
23[...]	<u>Tipo di autorizzazione di pesca:</u> - noleggio <input type="checkbox"/> - autorizzazione diretta: <input type="checkbox"/> - alto mare: <input type="checkbox"/> - attività di supporto: <input type="checkbox"/> [...]
24	<u>Zona dell'operazione o terza parte:</u> - alto mare: [...] - Stato/i costiero/i: [...]
25[...]	<u>Codice del</u> tipo di attrezzo [...] <u>autorizzato</u>
26[...]	<u>Codice della/e</u> zona/e di pesca [...] <u>autorizzata/e</u>
54	[...]
27[...]	Porto o porti di sbarco [...]
56	[...]
28[...]	<u>Codice delle</u> specie bersaglio [...]
29[...]	<u>Data di inizio richiesta per il</u> periodo di autorizzazione [...]
30[...]	<u>Data di fine richiesta per il periodo di autorizzazione</u> [...]
60	[...]

61	[...]
62	[...]
63	[...]
64	[...]
65	[...]

IV	[...]
66	[...]
67	[...]
68	[...]
69	[...]
70	[...]

**Allegato 2**

[...]

[...]

[...]

**[Nota: Allegato ripetuto senza l'indicazione delle modifiche**

**Allegato**

**Elenco dei dati da trasmettere**

Tutti i campi devono essere compilati.

<b>I</b>	<b>INFORMAZIONI SULLA NAVE</b>
1	<b>Identificativo della nave (CFR, IMO, IRCS, ...)</b>
<b>1 bis</b>	<b>Nome della nave</b>
2	<b>Nome del proprietario</b>
3	Indirizzo
4	E-mail
5	Fax
6	Telefono
7	<b>Nome dell'operatore economico</b>
8	Indirizzo
9	E-mail
10	Fax
11	Telefono
12	<b>Nome dell'associazione o dell'agente che rappresenta l'operatore economico</b>
13	Indirizzo
14	E-mail
15	Fax
16	Telefono

17	<b>Nome del o dei comandanti</b>
18	Indirizzo
19	E-mail
20	Fax
21	Telefono
22	<b>Sistema di conservazione del pesce a bordo</b>
<b>II</b>	<b>INFORMAZIONI SULL'AUTORIZZAZIONE DI PESCA</b>
23	Tipo di autorizzazione di pesca: - noleggio <input type="checkbox"/> - autorizzazione diretta: <input type="checkbox"/> - alto mare: <input type="checkbox"/> - attività di supporto: <input type="checkbox"/>
24	Zona dell'operazione o terza parte: - alto mare: [...] - Stato costiero: [...]
25	Codice del tipo di attrezzo autorizzato
26	Codice della zona di pesca autorizzata
27	Porto o porti di sbarco [...]
28	Codice delle specie bersaglio
29	Data di inizio richiesta per il periodo di autorizzazione
30	Data di fine richiesta per il periodo di autorizzazione